



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 22

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 22 DEL 31-07-2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI PER QUALSIASI FINE (COMPRESA LA PREPARAZIONE DI ALIMENTI) NONCHE' ABBANDONO DI RIFIUTI DI MATERIALE CHE POSSA PROPAGARE INCENDI PRESSO L'AREA DEL PARCO DELLE SALINE.

IL SINDACO

Rilevato l'elevato numero di soggetti che accedono all'area del Parco delle Saline accendendo fuochi per la preparazione di alimenti;

Considerato:

- che con la stagione estiva il fenomeno è in continua crescita, con maggior numero di persone che accedono alle suddette aree dando origine a reali problematiche di pacifica e civile convivenza;
- che l'accensione di fuochi e barbecue nel Parco delle Saline oltre ad essere causa di degrado e sporcizia, rappresenta un serio pericolo di potenziali inneschi di incendi con la conseguenza quindi di sottoporre a serio rischio sia la sicurezza delle persone che del patrimonio arboreo pubblico;
- che si è già riscontrato che tra le conseguenze di tali comportamenti vi è l'abbandono oltre che dei residui della combustione sul suolo, anche di rifiuti di ogni genere, compresi residui alimentari, che causano l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e causa di degrado della qualità stessa del Parco delle Saline nonché la limitazione della fruibilità degli spazi verdi, con riflessi negativi sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini;

Visto l'Art 54 del D. Lgs. 267/2000 il quale conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali di ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata;

Considerato che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'Art.54 C.4 del D. Lgs. 267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondano sul presupposto dell'urgenza a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;

Ritenuto pertanto opportuno emanare la presente ordinanza allo scopo di tutelare la sicurezza del Parco delle Saline e la salute dei cittadini, nonché per proteggere l'ambiente;

Visto l'Art. 7-Bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali;

ORDINA

**A PARTIRE DAL 1 AGOSTO 2021 E FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO IN TUTTE
LE AREE PUBBLICHE APERTE del PARCO DELLE SALINE, CHE**

E' VIETATO

- 1. ACCENDERE FUOCHI DI QUALUNQUE GENERE, ANCHE ALL'INTERNO DI APPOSITI APPARECCHI TIPO BARBECUE E GRIGLIE O DI UTILIZZARE QUALSIASI ALTRO SISTEMA DI COTTURA DEI CIBI, AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE E IL PATRIMONIO PUBBLICO;**
- 2. DEPOSITARE, ABBANDONARE, SCARICARE, VERSARE O GETTARE IN MODO INCONTROLLATO E INDISCRIMINATO RIFIUTI DI OGNI GENERE E DIMENSIONE, ALIMENTI O LIQUIDI;**

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previste dalla legge n. 689/81 nell'ambito della sanzione edittale dell'Art. 7 bis del Lgs. 267/2000 e in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 500,00, che potrà essere assolta anche in misura ridotta in base alla legge 689/81.

Al momento della contestazione o della notifica del provvedimento sanzionatorio, i trasgressori sono altresì tenuti a rimuovere su intimazione dell'autorità intervenuta, gli eventuali rifiuti e i dispositivi/attrezzature di cottura utilizzati, ripristinando immediatamente lo stato dei luoghi e a cessare il comportamento scorretto;

in caso di mancata ottemperanza all'intimazione, l'Autorità provvede d'ufficio con addebito delle spese occorse a carico del soggetto inadempiente.

La Polizia Locale dell'U.M.M.A. e le Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

- 1. di notificare la presente ordinanza a tutti i soggetti interessati**
- 2. di provvedere all'affissione della stessa all'ingresso principale dell'Edificio oggetto del provvedimento e alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente**
- 3. di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Macerata, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, al comando di Polizia Locale U.M.M.A., al comando dei Carabinieri forestali di Sarnano e al comando dei Carabinieri di Penna San Giovanni.**

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. delle Marche, entro 60 gg
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì 31-07-2021

IL SINDACO
F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

Lì 05/08/2021

IL SINDACO
STEFANO BUROCCHI

Prot. n. _____/2021

Pubblicazione Reg. n. del